

Condizioni generali di Polizza – Pacchetto "50" - (Mod Tad 168/2)

CONVENZIONE CLIENTI CTS VIAGGI S.r.l.

(Assistenza sanitaria in viaggio, rimborso delle spese mediche fino a Euro 45.000,00, bagaglio ed effetti personali fino a Euro 330,00, con una durata massima di 50 giorni) la presente copertura assicurativa è riservata ai Soci che abbiano acquistato un servizio di trasporto/viaggio/locazione acquistato esclusivamente tramite il sito web di CTS VIAGGI; La presente copertura assicurativa è operativa solo se è stata acquistata contestualmente al soggiorno/viaggio e solo se ne è stato pagato il relativo premio come risultante dalla e-mail di conferma ricevuta da www.cts.it

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.
La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

Il Contraente della Convenzione ed Europ Assistance Italia S.p.A. hanno convenuto di assoggettare la copertura assicurativa alla legge italiana.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - fax n. 02.58.47.71.28 - e. mail: ufficio.reclami@europassistance.it
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarica, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

SI RICHAMA L'ATTENZIONE DELL' ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Informativa resa al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza

Gentile Cliente,

il contratto di assicurazione che sta acquistando, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore Europ Assistance Italia S.p.A. impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi dell'art. 67 quater del D. Lgs. 206/05, del Codice del Consumo La informiamo che:

- Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

- Europ Assistance Italia SpA è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano. - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
- Il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle condizioni generali di polizza Mod.TAD 168/2; se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'art. "Premio".
Ai sensi dell'art. 67 duodecies comma 5 b, La informiamo inoltre che alla presente polizza non può applicarsi il diritto di recesso trattandosi di polizza di assicurazione viaggio.

Potrà inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa contenuta nelle Condizioni di polizza.

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy). La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per anticiclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a.);

b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);

3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:

a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;

b. organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;

c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione per la ridistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
d. al Contraente **CTS Viaggi s.r.l.**;

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.

UfficioProtezioneDati@europassistance.it

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Cliente della Società Contraente, che sceglie di aderire alla presente Polizza per sé e per gli altri eventuali partecipanti al viaggio purché sia stato corrisposto il relativo premio e purché siano stati comunicati i nominativi dei partecipanti dalla Società Contraente ad Europ Assistance.

Contraente: CTS VIAGGI S.r.l. con sede in Roma, 00161, Via Andrea Vesalio n. 6 - P. IVA 01148201005

Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare le prestazioni e le garanzie previste.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente della Convenzione e il Contraente.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance.

Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.

Viaggio: il volo aereo di andata e ritorno acquistato tramite il sito web della Società Contraente e il soggiorno nel Paese di destinazione compreso tra i suddetti voli.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. **La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.**

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

PREMIO

L'Assicurato autorizza il Contraente all'addebito del seguente premio lordo pro-capite:

PACCHETTO "50"

Ramo Assicurativo	Garanzia/Prestazione	Premio a Persona	di cui imposte
18	Assistenza Sanitaria	€ 20,50	€ 1,86
2	Assicurazione Rimborso Spese Mediche	€ 14,35	€ 0,35
7	Assicurazione Bagaglio	€ 6,15	€ 0,68
	Premio Totale a Persona	€ 41,00	€ 2,90

DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE

Le prestazioni di assistenza sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio. Le garanzie "Assicurazione rimborso Spese Mediche", "Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali", potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti. La garanzia "Assicurazione spese di annullamento viaggio" (ove prevista) si intende operativa solo ed esclusivamente per gli assicurati residenti in Italia.

ART SOGGIORNO CONTINUATO ALL'ESTERO

Qualora, nel corso di validità della presente Polizza, l'Assicurato soggiorni all'estero per un periodo ininterrotto di oltre 50 giorni, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente ai suddetti 50 giorni non sono dovute.

LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE

Non è consentita la stipulazione di più pacchetti assicurativi a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- Elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie;
- Prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio già in corso);

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

Prestazioni: le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, agli Assicurati in caso di sinistro.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 13. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

> la persona fisica, persona iscritta al CTS, residente e/o domiciliata in Italia, Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, che sia stata regolarmente comunicata ad Europ Assistance dal Contraente stesso, e che scelga di acquistare la copertura assicurativa denominata "polizze integrative Clienti Web CTS" esclusivamente tramite flag sul sito www.cts.it del Contraente della Convenzione

OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza del "pacchetto 50", elencate al paragrafo Prestazioni che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro

- sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio.
- sono operative solo se è stato versato il relativo premio;
- hanno validità in tutti i paesi del Mondo, ad esclusione dell'Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- le prestazioni sono dovute in seguito a malattia o infortunio;
- possono essere fruite anche durante il periodo di soggiorno organizzato autonomamente.

PRESTAZIONI

CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio e/o malattia, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.

SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio all'estero debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

RIENTRO SANITARIO

Qualora, in seguito ad infortunio e/o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato nel Paese di residenza dell'Assicurato o alla propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un trasferimento fino al più vicino luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, o di un trasferimento verso un Istituto di cura adeguato al trattamento della patologia, la Struttura Organizzativa dopo aver consultato il medico curante sul posto provvederà ad organizzarne il trasferimento con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa. In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare e ad effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel Paese di residenza dell'Assicurato.

E' compreso anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul posto dell'evento.

L'assicurazione provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'evento, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte, fino ad un importo massimo di Euro 800,00.

Sono escluse dalla prestazione:

- gli infortuni o le malattie che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO

Qualora, nella organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.

Sono escluse dalla prestazione

- le spese di soggiorno del familiare.

RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, le persone assicurate che viaggiano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.200,00 per persona assicurata.

VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato in viaggio da solo venisse ricoverato in un Istituto di cura con una prognosi di degenza superiore a:

- 48 ore se minorenne o portatore di handicap
- 5 giorni (se ricoverato in una struttura in Italia)
- 7 giorni in Europa/Resto del mondo;

La Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.

Europ Assistance inoltre rimborserà le spese di soggiorno fino alla concorrenza massima dell'importo di Euro 110,00 al giorno per un massimo di 5 giorni.

ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento dell'accompagnatore fino alla concorrenza massima dell'importo di Euro 100,00 per sinistro e per anno assicurativo.

RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora l'Assicurato, non sia in grado di rientrare alla propria residenza nella data stabilita o di proseguire il viaggio per le ulteriori tappe già prenotate a causa di una malattia, di un infortunio, di un ricovero in un luogo di cura diverso da quello di soggiorno o a seguito di furto/smarimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio, Europ Assistance rimborserà le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato, dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati insieme e contemporaneamente all'assicurato stesso), fino alla concorrenza massima dell'importo di Euro 150,00 per notte per un massimo di 3 notti per ogni assicurato e con il limite di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Sono escluse dalla prestazione

- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.

INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura a seguito di malattia e/o infortunio e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Massimale:

I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5.000,00.

Nel caso in cui l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 150,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione in Italia.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni vigenti in materia, in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

- **I casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;**
Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, **pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.**

RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a seguito della morte (come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe) o del ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato il familiare. Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nell'impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.

Sono esclusi dalla prestazione:

- **I casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.**

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro gli originali della documentazione comprovante la causa del rientro.

ANTIPIO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato venisse arrestato o fosse minacciato di arresto e si trovasse nell'impossibilità di versare direttamente ed immediatamente alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 10.000,00. **L'importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00.** La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto garanzie bancarie.

Sono esclusi dalla prestazione:

- **I trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;**
- **I casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;**
- **nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.**

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, **pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.**

SEGNALAZIONE LEGALE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un legale nel rispetto delle disposizioni di legge locali.

Massimale

Europ Assistance anticiperà per conto dell'Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all'equivalente in valuta locale di Euro 5.000,00. Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 5.000,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione. **L'importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di 5.000,00.**

Sono esclusi dalla prestazione:

- **trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;**
- **il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.**

La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, **pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.**

INVIO DI MESSAGGI URGENTI

Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, fosse impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

La Struttura Organizzativa non è responsabile dei messaggi trasmessi.

ESCLUSIONI

- **gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- **alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- **dolo dell'Assicurato o colpa grave;**
- **malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;**
- **malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;**
- **malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;**
- **espianto e/o trapianto di organi;**
- **abuso di alcolici o psicofarmaci;**
- **uso di stupefacenti e di allucinogeni;**
- **tentato suicidio o suicidio;**
- **infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, kite surfing, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, guida ed uso di deltapiani ed altri tipi di veicoli aerei ultra leggeri, parapendii ed assimilabili, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti).**

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Tali paesi sono consultabili sul sito: <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/>. Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4,0.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Il pacchetto "50" ha validità in tutti i paesi del Mondo, ad esclusione dell'Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, dove si effettua il viaggio, che viene regolarmente comunicato a Europ Assistance e dove l'Assicurato ha subito il sinistro, ad eccezione dei seguenti Paesi esclusi:
Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la struttura organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo socio Assicurato decorre dalla data di inizio viaggio/soggiorno e dura fino alla fine dello stesso. Le date di inizio e fine copertura devono essere indicate nel modulo di adesione e comunicate ad Europ Assistance dal contraente.

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 50 giorni consecutivi

SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Garanzia: l'assicurazione, che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.

Residenza: il luogo in Italia, Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Domicilio: il luogo in Italia, Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, dove una persona ha la sede principale dei propri affari e interessi.

Franchigia: La somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

> la persona fisica, persona iscritta al CTS, residente e/o domiciliata in Italia, Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, che sia stata regolarmente comunicata ad Europ Assistance dal Contraente stesso, e che scelga di acquistare la copertura assicurativa denominata "polizza integrative Clienti Web CTS." esclusivamente tramite flag sul sito www.cts.it del Contraente della Convenzione

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE

Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, avvenuto all'estero, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio o soggiorno, Europ Assistance provvederà al loro rimborso fino alla concorrenza del massimale assicurato previsto.

Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.

Massimale:

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o con rimborso, **fino alla concorrenza all'ESTERO di Euro 45.000,00, per Assicurato e per la durata/destinazione del viaggio.**

Nei massimali indicati sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese di primo soccorso dell'Assicurato, solo se sostenute all'estero, dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo, entro il limite di Euro 1.000,00.

I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 35,00.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Il pacchetto "50" ha validità in tutti i paesi del Mondo, ad esclusione dell'Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, dove si effettua il viaggio, che viene regolarmente comunicato a Europ Assistance e dove l'Assicurato ha subito il sinistro, ad eccezione dei seguenti Paesi esclusi:

Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati,

Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:

- tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infornuto);
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infornuto);
- le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:

- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, kite surfing, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultra leggeri, parapendio ed assimilabili, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);

- espianto e/o trapianto di organi;
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio.

OBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dai verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale <http://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso spese mediche" e inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
 - numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se in possesso dell'Assicurato;
 - le circostanze dell'accaduto;
 - certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
 - in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
 - originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
 - prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
 - autorizzazione al trattamento dei dati ivi compresi dati sensibili.
- Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.
- L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniacodepressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo socio Assicurato decorre dalla data di inizio viaggio/soggiorno e dura fino alla fine dello stesso. Le date di inizio e fine copertura devono essere indicate nel modulo di adesione e comunicate ad Europ Assistance dal contraente.

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 50 giorni consecutivi

SEZIONE III - ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile.

Bagaglio: la valigia, il baule e gli oggetti d'uso personale in essi contenuti che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

Garanzia: l'assicurazione, che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.

Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

- la persona fisica, persona iscritta al CTS, residente e/o domiciliata in Italia, Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, che sia stata regolarmente comunicata ad Europ Assistance dal Contraente stesso, e che scelga di acquistare la copertura assicurativa denominata "polizze integrative Clienti Web CTS." esclusivamente tramite flag sul sito www.cts.it del Contraente della Convenzione

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI

Europ Assistance provvede al risarcimento dei danni materiali e diretti subiti da bagaglio ed effetti personali causati da:

- furto;
- furto con scasso;
- rapina;

- scippo;

- perdita;

- smarrimento;

- avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati che aveva all'inizio del viaggio.

La garanzia è prestata per viaggi all'Estero fino alla concorrenza della somma di Euro 330,00 per Assicurato e per la durata del viaggio. Il risarcimento avverrà in base al valore dei beni al momento del sinistro. In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carte d'Identità, Passaporto e Patente di guida, Europ Assistance rimborserà, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rimpatrio di tali documenti, certificati da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 100,00.

Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni a:

- apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile;
- radio, televisori, registratori e ogni altra apparecchiatura elettronica;
- strumenti musicali;
- armi da difesa personale e/o da caccia;
- attrezzatura subacquea;
- occhiali da vista o da sole.

Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a:

- cosmetici, medicinali, articoli sanitari;
- gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi.

La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.

La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:

- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del bagagliaio del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall'esterno;
- furto dell'intero veicolo;
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.

Fermi i massimali indicati in precedenza, l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini non potrà superare l'importo di Euro 200,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Il pacchetto "50" ha validità in tutti i paesi del Mondo, ad esclusione dell'Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, dove si effettua il viaggio, che viene regolarmente comunicato a Europ Assistance e dove l'Assicurato ha subito il sinistro, ad eccezione dei seguenti Paesi esclusi:

Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia "Bagaglio ed effetti personali":

- denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'Identità, Passaporto e Patente di guida;
 - tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
 - i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
 - i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
 - il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
 - il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
 - il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
 - gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibile).
- La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - dolo dell'Assicurato.

OBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per la garanzia "Bagaglio ed effetti personali", in caso di sinistro, l'Assicurato, dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dai verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

In caso di sinistro, entro e non oltre dieci giorni dai verificarsi dello stesso, l'assicurato, deve darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio" e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
 - numero di modulo di adesione Europ Assistance o copia dello stesso se in possesso dell'Assicurato;
 - copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
 - copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
 - le circostanze dell'accaduto;
 - l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
 - i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
 - copia della lettera di reclamo presentata all'albergo o vettore eventualmente responsabile;
 - giustificativi delle spese di rimpatrio dei documenti, se sostenute;
 - originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati e la loro data di acquisto;
 - fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore aereo occorre allegare alla richiesta di rimborso:
- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
 - copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.
- L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del C.C..

CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall'albergo responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.

In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.

In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo socio Assicurato decorre dalla data di inizio viaggio/soggiorno e dura fino alla fine dello stesso. Le date di inizio e fine copertura devono essere indicate nel modulo di adesione e comunicate ad Europ Assistance dal contraente.

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 50 giorni consecutivi

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.



Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici:
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.
Rea 754519 - Reg. Imp. Milano
e C.F. 80039790151 - P. IVA 00776030157
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152).



Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

02.58.28.64.99

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto
- Nome e Cognome
- n° Modulo Europ Assistance
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.583841